

Oggetto: Approvazione regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria IMU. – Anno 2014.-

Il Sindaco cede la parola al Vicesindaco per la presentazione dell'argomento in quanto componente della Commissione Statuto e Regolamenti, riunitasi allo scopo in data 19.07.2014.

Il Vicesindaco procede innanzitutto a inquadrare il contesto normativo in cui si inseriscono i regolamenti tributari in approvazione nella seduta odierna, precisando che IMU, TASI e TARI sono tributi introdotti con Legge n. 147 del 27/12/2013 meglio conosciuta come "Legge di Stabilità" che ha sostanzialmente rivisitato l'assetto tributario delineato dal DL 201/2011, il Decreto Monti. Il quadro tributario, che si spera definitivo, è rappresentato dall'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti: l'IMU (Imposta Municipale Unica), TASI, imposta diretta a coprire i cosiddetti servizi indivisibili (ad es. l'illuminazione pubblica) e la TARI che copre il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. In particolare rileva come la previsione di una riserva di legge, avente rango costituzionale, impone che tutta la materia tributaria sia necessariamente normata per legge, e pertanto i regolamenti possono solo disciplinare gli aspetti oggetto di rinvii normativi. Ricorda quindi che in capo al Comune vi è la potestà nel perseguire finalità e interessi propri della collettività, secondo un proprio indirizzo politico-amministrativo, precisa poi che il presente regolamento, così come gli altri in approvazione nella seduta odierna, contengono in larga misura precetti legislativi, che lasciano ben pochi margini alla discrezionalità dell'Ente.

Ricorda poi che, come evidenziato nel verbale del 19.07.2014, durante i lavori di commissione ci si è soffermati in particolare sui seguenti punti:

- Art. 6 - Base imponibile delle aree fabbricabili: si è scelto di confermare le limitazioni al concetto di area edificabile, peraltro già presenti nelle precedenti norme regolamentari per la disciplina dell'IMU, al fine escludere dall'imposizione i lotti molto piccoli, stabilmente destinati al servizio dell'abitazione (pertinenze di fabbricati);
- Art. 7 - Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili - comma 2 - lettera c): si analizzano le condizioni specifiche nelle quali è prevista la riduzione; in particolare si fa menzione del fatto che nel caso di edifici non compatibili con l'uso al quale erano destinati per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza e/o inutilizzabili in modo strutturale e permanente per la vetustà della costruzione, accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza infissi) e di allacciamento elettrico e idrico, tale condizione dovrà essere attestata da un tecnico regolarmente abilitato oppure dal tecnico comunale, previo pagamento dei diritti e/o rimborso spese previsti dall'Ente;
- Art. 8 - Aliquote e detrazioni: si è stabilita la possibilità di differenziare le aliquote per specifiche fattispecie tra le quali anche gli immobili adibiti ad attività sociali posseduti o utilizzati da ONLUS o associazioni, organizzazioni sociali senza fini di lucro (lettera g) e quelli adibiti ad attività di assistenza in possesso di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB) riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona (lettera h);
- Art. 11 - Esenzioni: si evidenzia che al comma 2, tra le ONLUS che godono dell'esenzione dall'imposta per gli immobili utilizzati e posseduti a titolo di proprietà, di diritto reali di godimento, con destinazione esclusiva allo svolgimento di attività non aventi carattere commerciale, sono state ricomprese in forma esplicita, le Pro-loco e le Società Operaie aventi sede nel territorio comunale.

Infine conclude osservando che sul regolamento si è espresso anche il Revisore dei Conti con proprio specifico parere.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 639, ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale - IUC, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal

possesto di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale Propria - IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e i fabbricati rurali strumentali alle attività agricole, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili - TASI, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti - TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

la IUC di cui all'art. 639 e seguenti della Legge n. 147/2013 è quindi un tributo unico, ma distinto in IUC-IMU, IUC-TASI e IUC-TARI: i tre tributi sono accomunati dalla procedura di controllo prevista dai commi da 692 a 701, ma conservano la loro autonoma identità, che ne consiglia, ai fini applicativi, una disciplina articolata in tre distinti regolamenti.

per effetto dell'art. 1, comma 703 della Legge n. 147/2013, l'IMU continua ad essere disciplinata in via principale dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (L. 214/2011), in via complementare dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n.23/2011, dal D.Lgs. n. 504/1992 per le disposizioni espressamente richiamate e poi da numerosi altri provvedimenti legislativi intervenuti nel corso degli anni 2012 e 2013;

nell'odierna seduta vengono sottoposte all'approvazione di questo Consiglio comunale, anche le deliberazioni di adozione dei regolamenti TASI e TARI e di approvazione delle aliquote IMU, TASI e TARI;

Preso atto delle principali disposizioni normative della Legge di stabilità in materia di IMU:

L'art. 1, comma 707 che riformulando il comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 102/2011 dispone l'esclusione dall'IMU dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 contestualmente prevede sostanziali modificazioni alla disciplina delle fattispecie di assimilazione facoltative e obbligatorie all'abitazione principale e sue pertinenze;

L'art. 1, comma 708 della Legge n. 147/2013, per il quale, a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993;

L'art. 1, commi 719-721, che disciplinano le modalità di presentazione telematica delle dichiarazioni IMU da parte degli Enti non commerciali e, estese, in forma facoltativa anche agli altri soggetti passivi.

Ricordato che ai sensi dell'art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0.76 per cento.

Dato atto che l'articolo 1, comma 702, della Legge n. 147/2013, stabilisce che *"Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."*;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Vista la bozza di regolamento per l'applicazione dell'IMU predisposta dal servizio tributi ed esaminata dalla Commissione Statuto e Regolamenti (come da verbale relativo alla seduta del 19.07.2014), nel testo che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di procedere alla sua approvazione, evidenziando che il regolamento è stato concepito quale strumento applicativo di una disciplina legislativa complessa, contenuta in numerosi provvedimenti legislativi e quindi di non facile interpretazione e consultazione soprattutto per il contribuente.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 6 del 13.04.2012 con la quale erano state approvate alcune norme regolamentari per l'applicazione dell'imposta municipale propria, che devono intendersi integralmente sostituite dal presente regolamento in approvazione;

Visti:

il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

il Decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali n. 11/G/2014 del 06.08.2014, con il quale viene stabilito da ultimo, il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali della Regione FVG per l'anno in corso, al 30 settembre 2014;

Verificato che l'organo di revisione dell'Ente ha rilasciato il proprio parere in ottemperanza all'art. 239, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 (protocollo n. 5744 del 3.09.2014);

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario il quale è anche responsabile della gestione del tributo;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Visto lo Statuto comunale;

Al termine della presentazione, non essendoci altri interventi, si passa alla votazione

Con voti favorevoli: n. 11 (unanimità)

DELIBERA

Di approvare l'allegato "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria" - IMU, quale componente dell'Imposta unica comunale - IUC, composto da n. 20 articoli, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto:

- che il Regolamento così approvato entra in vigore dal 1° gennaio 2014;
- che il Regolamento di cui sopra sostituisce integralmente le norme regolamentari per l'applicazione dell'imposta municipale propria a suo tempo approvate con la deliberazione consiliare n. 6 del 13.04.2012;
- la presente deliberazione sarà inserita, a cura del servizio preposto, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, entro i termini di cui al comma all'art. 13, c. 13-bis del D.L. 201/2011 e 688 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.;

Con successiva votazione resa per alzata di mano: n. 11 voti favorevoli (unanimità)

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.-